



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro**

La Corte composta dai signori Magistrati:

dott. Alessandro Nunziata	Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi	Consigliere
dott.ssa Alessandra Lucarino	Consigliere rel.

il giorno 17.10.2023 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in grado di appello iscritta al n. 2198/2021 Registro Generale Lavoro, vertente

TRA

D'OTTAVIO ROBERTO, elett.te domiciliato in Scandriglia (RI), presso lo studio dell'avv. Camilla Petresca che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Giuseppe Lattanzio, come da procura in atti

Appellante

E

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Ufficio Legale della Sede Metropolitana di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scarlato, come da procura in atti

Appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1237/2021, pubblicata il 9.2.2021

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 10.3.2020 Roberto D'Ottavio, riassumendo il precedente giudizio già incardinato davanti al Tribunale di Rieti, dichiaratosi incompetente per territorio, chiedeva al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro di dichiarare il suo diritto all'indennità "Naspi", negatagli in via amministrativa dall'Inps, e la condanna di quest'ultimo alla sua erogazione.

Asseriva che il diniego dell'Ente si basava sull'assunto, contenuto anche nel messaggio dell'Istituto n. 909 del 05/03/2019, secondo cui ai detenuti in istituti penitenziari, che svolgono attività lavorativa retribuita all'interno della struttura carceraria, non è riconosciuta l'indennità di disoccupazione.

A sostegno della domanda deduceva, in contrario, la sussistenza di tutti i requisiti di legge, avendo maturato il requisito contributivo (almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione), il requisito lavorativo (30 giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione) e il requisito oggettivo della perdita di lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, giacché era stato trasferito, senza averne fatto richiesta, dal carcere di Regina Coeli alla Casa Circondariale di Rieti con conseguente cessazione del rapporto di lavoro, svolto con mansioni di operaio, all'interno dell'istituto penitenziario romano. Si costituiva ritualmente in giudizio l'Ente previdenziale, eccependo preliminarmente la decadenza e nel merito contestando l'avversa domanda in quanto del tutto infondata.

Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Roma respingeva il ricorso, ritenendo che il trasferimento dal carcere di Regina Coeli al carcere di Rieti del D'Ottavio, con conseguente perdita del posto di lavoro, non fosse equiparabile a licenziamento né a un recesso per giusta causa, né a una risoluzione consensuale, quali cause tipiche di cessazione del rapporto di lavoro prese in considerazione dalla normativa invocata, per il riconoscimento della prestazione oggetto di ricorso. Dichiarava irripetibili le spese del giudizio, a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

Ha proposto appello Roberto D'Ottavio lamentando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il trasferimento dal carcere di Regina Coeli al carcere di Rieti, con conseguente perdita del posto di lavoro, non sia equiparabile a licenziamento né ad un recesso per giusta causa, né ad una risoluzione consensuale, quali cause tipiche di cessazione del rapporto di lavoro; nella parte in cui ha ritenuto il ricorso generico.

Ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di condannare l'Inps a corrispondere al D'Ottavio l'indennità di disoccupazione Naspi dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria delle spese di lite.

Si è costituito in giudizio l'Inps resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

All'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato, per i motivi di seguito esposti.

L'attività lavorativa prestata dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria ha caratteri del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativa e di reinserimento sociale e per

tale motivo è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione (Cass. penale n. 18505/2006).

Ed infatti, il lavoro costituisce lo strumento principale del trattamento penitenziario, avente come fine ultimo la rieducazione e la risocializzazione del condannato in attuazione del disposto costituzionale secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" (art. 27, terzo comma, Cost.).

L'art. 15 della L. n. 354/1975 prevede che il trattamento penitenziario debba essere svolto avvalendosi "principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia", e inoltre che "ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all' internato sia assicurato il lavoro".

L' art. 20 prevede, poi, che solo per i detenuti e per gli internati debba essere favorita in ogni modo la loro destinazione al lavoro, mentre per gli imputati – vigendo per loro la presunzione di innocenza e non potendo, quindi, essere sottoposti al trattamento penitenziario – l'art. 15, comma 3, prevede che possano essere ammessi a svolgere attività lavorative soltanto laddove ne facciano richiesta e purché non sussistano giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria. Inoltre, la circostanza che sul piano contributivo, gli Istituti penitenziari siano tenuti al versamento della contribuzione contro la disoccupazione per i detenuti che svolgono attività alle loro dipendenze rileva sotto il diverso profilo per il quale detta contribuzione sarà utile - nel caso di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori di lavoro diversi dall'Istituto penitenziario - ai fini della prestazione di disoccupazione Naspi, qualora rientrante nei quattro anni precedenti l' inizio del periodo di disoccupazione (Corte di appello di Genova, n. 45/2022).

Infine, nel lavoro carcerario la “perdita del lavoro” può dipendere dal meccanismo della turnazione, da condotte disciplinarmente rilevanti, oppure, come nel caso di specie, dal trasferimento in altro istituto penitenziario, che, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, non possono essere assimilati a un licenziamento o a una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere respinto, difettando, nel caso di specie, il requisito oggettivo della perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, necessario per l'erogazione dell'indennità Naspi.

Le spese di lite del secondo grado vanno dichiarate irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo l'appellante depositato la relativa dichiarazione.

Si deve, infine, dare atto della sussistenza per la parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

- rigetta l'appello;
- spese irripetibili;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Roma, 17.10.2023

Il Consigliere relatore
dott.ssa Alessandra Lucarino

Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata